

delle Camere di commercio e a molti voti di associazioni industriali, ha escluso dalla legge i giorni che non sono domenicali; altrimenti non avremmo saputo dove si andava a finire.

PRESIDENTE. La Commissione propone che in fine del quarto comma, dopo le parole: « Agli operai che le eseguono una giornata di riposo settimanale » si aggiungano le parole: « quando il lavoro festivo per le riparazioni abbia dovuto durare oltre il mezzogiorno. » È in sostanza l'emendamento dell'onorevole Rubini che la Commissione ha fatto proprio.

Onorevole Gavazzi mantiene il suo emendamento?

GAVAZZI. Lo mantengo. Esso deve venire sostituito al capoverso che comincia con le parole: « La sorveglianza, le riparazioni e la manutenzione, ecc., » e finisce con le parole: « riposo settimanale. »

PRESIDENTE. Onorevole Gavazzi, Ella aveva proposto il suo emendamento in sostituzione al quarto comma.

GAVAZZI. Il mio emendamento non è in sostituzione al quarto comma, ma al terzo (*No, no!*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gavazzi propone che in sostituzione al quarto comma dell'articolo 1 del testo concordato che comincia con le parole: « la sorveglianza, » ecc., sia sostituito il seguente emendamento:

« Nei giorni festivi sono permessi tutti quei lavori di riparazione e manutenzione che sono strettamente necessari per la ripresa del lavoro regolare nel primo giorno successivo di lavoro, nonché quelli che hanno per iscopo d'impedire il deterioramento delle materie prime o la perdita dei prodotti. »

Metto a partito questo emendamento. Coloro che l'approvano sorgano.

(*Non è approvato.*)

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. In relazione all'emendamento proposto dall'onorevole Rubini ed accettato dalla Commissione chiedo che al quinto comma anziché « alle ore 11 » si dica « alle ore 12 del giorno festivo. » (*Sì, sì!*)

E poichè mi trovo a parlare domando che dove si dice: « possono compiersi, ecc., limitatamente ad una sola domenica » si dica: « limitatamente a due domeniche, » perchè in Germania l'inventario effettivamente si fa una volta all'anno, mentre in Italia l'inventario degli stabilimenti si fa due volte.

PRESIDENTE. Se la Commissione fa suoi questi emendamenti potrà metterli in votazione.

Voci al banco della Commissione. Sì, sì!

CABRINI, relatore. Al numero 2 del comma si principia con le parole: « Possono com-

piersi, ecc., i lavori relativi alla compilazione annua... » data la proposta dell'onorevole Crespi accettata dalla Commissione, occorre levare la parola « annua. »

Una voce a sinistra. Anche le parole: « voluti dalla legge, » perchè la legge impone l'inventario una volta l'anno.

PRESIDENTE. Allora occorrerebbero queste variazioni all'articolo 1.

Anzi tutto, bisogna tener conto dell'emendamento dell'onorevole Pescetti, il quale può essere incluso nell'articolo 1, con questa formula:

« Gli enti, le amministrazioni, i professionisti, i direttori di azienda e i padroni hanno l'obbligo di assicurare ai propri impiegati, commessi, operai, apprendisti d'ambo i sessi ed alle persone comunque occupate nelle rispettive manifatture, miniere, fabbriche, cantieri, opifici, laboratori, magazzini, negozi, imprese commerciali, studi ed uffici in genere un periodo di riposo non inferiore ad ore 36 consecutive per ogni settimana. »

Poi, nel quarto comma, dopo le parole: *una giornata di riposo settimanale*, bisognerebbe aggiungere queste altre: *quando il lavoro festivo per le riparazioni abbia dovuto durare oltre il mezzogiorno.*

Nel quinto comma, dove si dice: *oltre le ore 11*, si dovrebbe dire: *oltre le ore 12.*

Nel sesto comma, e precisamente nel numero 2, la parola *annua*, dovrebbe essere cancellata; ed inoltre, dove si dice: *ad una sola domenica*, si dovrebbe dire: *a due domeniche.*

Pongo a partito l'articolo 1, così emendato.
(*È approvato.*)

« Art. 1 bis. I procuratori, i direttori e i firmatari di un'azienda sono pareggiati al proprietario o gerente e esclusi dal divieto del lavoro festivo. »

CABRINI, relatore. Onorevole presidente, questo articolo corrisponde all'emendamento dell'onorevole Rubini che è stato accettato dalla Commissione.

RUBINI. Ringrazio la Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito questo articolo 1 bis: chi lo approva si compiacca di alzarsi.

(*È approvato.*)

« Art. 2. Gli enti, le amministrazioni, i direttori di azienda e i padroni potranno stabilire, dandone comunicazione all'autorità governativa e nelle forme regolate dall'articolo 9, un periodo di riposo di un giorno per settimana da